

O.d.g. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Delibera n°

del

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERA AFFIDAMENTO AD UNIPOLSAI SERVIZIO DI EMISSIONE CAUZIONE PER CONTRATTO SOSTA

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 01: nota Comune di Taranto 207037 del 25/09/2024**Allegato 02:** nota prot. 1520 del 27/09/2024**Allegato 03:** nota Comune di Taranto prot. N. 210561/2024 del 30/09/2024**Allegato 04:** verbale esecuzione anticipata del contratto**Allegato 05:** polizza n. 1/2707/96/201201741

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Capo Unità Contratti ed Acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- In vista dell'avvio del nuovo contratto di affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni del servizio della sosta, il Comune di Taranto ha richiesto, con propria nota n. 207037 del 25/09/2024 (**Allegato 1**), la produzione di una cauzione definitiva da legare a tale contratto, di € 734.394,32;
- Kyma mobilità, con nota prot. 1520 del 27/09/2024 (**Allegato 2**) ha formalmente richiesto all'ente comunale la rivalutazione della necessità di richiedere garanzia definitiva.
- Il Comune di Taranto, con nota prot. N. 210561/2024 del 30/09/2024 (**Allegato 3**) ha ribadito la necessità di produrre la garanzia definitiva
- Il contratto della sosta è stato avviato "in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, come da verbale **Allegato 4**, nelle more della produzione di tale garanzia
- Nell'urgenza di provvedere entro i termini stringenti assegnati dal Comune di Taranto, la polizza fideiussoria € 734.394,32, emessa a titolo di garanzia definitiva da legare al contratto di affidamento "in house" del servizio di gestione della sosta tariffata nel Comune di Taranto a cura di Unipolsai s.p.a., con documento n. 1/2707/96/201201741 (**Allegato 5**) Il premio richiesto da Unipolsai ammonta ad € 36.766,00.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023:

1. di ratificare l'affidamento a Unipolsai s.p.a. dell'emissione di polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva da legare al contratto di affidamento "in house" del servizio di gestione della sosta tariffata nel Comune di Taranto , al premio richiesto di € 36.766,00.
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti e Acquisti



Il Direttore Generale f.f. _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

- a. di ratificare l'affidamento a Unipolsai s.p.a. dell'emissione di polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva da legare al contratto di affidamento "in house" del servizio di gestione della sosta tariffata nel Comune di Taranto , al premio richiesto di € 36.766,00.
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.



COMUNE DI TARANTO
POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI TARANTO Protocollo Generale	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0207037/2024 del 25/09/2024	
Firmatario: MICHELE DIVITOFRANCESCO	



Alla Società
KYMA Mobilità S.p.A.
kymamobilita@pec.kymamobilita.it

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.p.A. CIG: B32E6014B0.

Valore della concessione stimato ai sensi dell'articolo 179, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, al netto di IVA al 22% è pari a € 18.359.858,00, per l'intera durata della concessione stessa.

RICHIESTA DOCUMENTI E SPESE PER STIPULA CONTRATTO

Al fine di consentire la definizione della procedura oggettivata con la stipula del Contratto, si chiede di trasmettere a questa Direzione i sottoelencati documenti:

- 1. La Cauzione definitiva per l'importo di € 734.394,32#** secondo quanto previsto dall'articolo 117 e le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 (riduzione del 50 per cento nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e ulteriore 20% per possesso ISO_9001) del D. Lgs. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata nelle modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; CIG: **B32E6014B0**.
- 2. Diritti di Segreteria per un importo pari ad € 28.884,38#,** mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: Diritti di segreteria per stipula contratto - CIG: **B32E6014B0**.
- 3. € 500,00 per spese di bollo** (Tabella A - Allegato I.4 art. 3 del D. Lgs. 36/2023), mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice



IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: pagamento imposta di bollo contratto - CIG: **B32E6014B0**;

4. **€ 200,00 per pagamento spese di registrazione contratto** mediante bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Codice IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311 - Causale di versamento: spese di registrazione contratto. CIG: **B32E6014B0**;

Quanto sopra richiesto dai punti dovrà pervenire **entro il 30.09.2024**, consecutivi dalla data di consegna della presente tramite PEC al seguente indirizzo: **pm.comunetaranto@pec.rupar.taranto.it**.

Taranto, lì 25.09.2024

IL DIRIGENTE

Dott. Michele Divitofrancesco

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Taranto, 27/09/2024

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
Via Acton nr. 77 - 74121 Taranto
pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Riscontro vs. nota prot. 0207037/2024 del 25/09/2024.

Si formula la presente a riscontro della Vs. nota 0207037/2024 del 25/09/2024, avente ad oggetto "CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0", con la quale sono stati ricalcolati e comunicati gli importi della polizza fideiussoria propedeutica alla stipula di tale contratto, richiesta con le precedenti note prott. n. 0195392/2024 del 10/09/2024 e n. 0186780/2024 del 30/08/2024.

In merito alla normativa citata a fondamento delle richieste e, di conseguenza, all'effettiva debenza di una garanzia fideiussoria per una tale fattispecie di affidamenti, è doveroso esprimere alcune considerazioni:

- come è noto, gli affidamenti "in house providing" sono regolamentati dall'art. 7 ai commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. "Codice degli Appalti");
- ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023, le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea; nel primo caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli D.Lgs. 36/2023, sulla base di un provvedimento motivato;
- la società in house, pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un ufficio interno dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus dello stesso; non sussiste quindi tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale;
- il modello in house providing si caratterizza, pertanto, per la manca di una concreta terziarietà ed estraneità del soggetto affidatario dell'attività rispetto alla pubblica amministrazione affidante, con la conseguenza che è come se il bene o il servizio fosse prodotto da un organo interno dell'amministrazione controllante (si veda in merito anche Parere ANAC del 03/07/2024, n. 36);
- l'art. 13 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni dello stesso non si applichino ai contratti esclusi;
- i contratti esclusi sono definiti all'art. 2 comma 1 lett. m) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, quali "i contratti previsti...(omissis)...dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE. (omissis)...", che non rientrano nel campo di applicazione del codice";

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330735 - Capitale Sociale € 2.340.453,00 int. vers.

- l'affidamento in house è definito all'art. 3, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, quale "l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE, ... (omissis) ...";
- l'art. 12 della direttiva 24/2014/UE, intitolato "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" è inserito nella **Sezione 3 del Capo I del Titolo I** di tale direttiva, citata all'art. 2 comma 1 lett. m) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, che delinea i contratti c.d. "esclusi";
- alla luce di tale quadro normativo, gli affidamenti "in house providing" sono a tutti gli effetti contratti esclusi dall'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 e di conseguenza, non è direttamente applicabile a siffatte fattispecie contrattuali l'art. 117 di tale decreto, posto a fondamento della richiesta di produzione di garanzia definitiva di € 734.394,32;
- peraltro, una richiesta di garanzia definitiva nei confronti di una società "in house" non appare compatibile con la stessa configurazione normativa di tali tipologie di affidamenti operata dall'art. 7 del codice degli Appalti, denominato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", che implica l'equiparazione della società in house a vero e proprio organo "interno" dell'ente affidante, su cui esercita un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- la garanzia fidejussoria, prevista all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, "a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore", è garanzia non dovuta, ad avviso dello scrivente, e non necessaria nel caso di contratti esclusi.

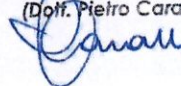
Si evidenzia, in conclusione, che il costo di una garanzia fidejussoria avente le caratteristiche richieste graverebbe in maniera rilevante sul risultato di gestione della scrivente Società e, conseguentemente, sul bilancio consolidato del Comune di Taranto.

In considerazione di tutte le argomentazioni sopra esposte si chiede di voler rivalutare la necessità della richiesta di garanzia definitiva di cui alla Vs. nota prot. 0207037/2024 del 25/09/2024.

Nel caso di conferma di quanto richiesto, occorrerà attendere la già richiesta quotazione da parte della Compagnia Unipol, attuale affidataria dei servizi assicurativi di KYMA MOBILITÀ.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.I.
(Dott. Pietro Carallo)



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



COMUNE DI TARANTO
POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

3

COMUNE DI TARANTO	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0210561/2024 del 30/09/2024	
Firmatario: MICHELE DIVITOFRANCESCO	



Alla Società
KYMA Mobilità S.p.A.
kymamobilita@pec.kymamobilita.it

e p.c.
Segreteria Generale

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0.

In riscontro alla vostra nota protocollo in uscita 0015520/2024 del 27.09.2024, acquisita al protocollo in entrata della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile numero 0209458/2024 del 28.09.2024, si fa presente la necessità di procedere alla stipula della cauzione definitiva richiesta per garantire le obbligazioni contrattuali.

Si invia verbale di esecuzione anticipata del contratto da far sottoscrivere con firma digitale al Presidente della Società KYMA Mobilità S.p.A. Si chiede di firmare sia il file .stamped che il file .signed.

Quanto sopra richiesto dovrà pervenire **entro il 07.10.2024**, consecutivi dalla data di consegna della presente tramite PEC al seguente indirizzo: pm.comunetaranto@pec.rupar.taranto.it.

Taranto, lì 30.09.2024

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Divitofrancesco

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TARANTO

POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE



OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0.

VERBALE DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

(Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023)

RUP: dott. Michele Divitofrancesco

Aggiudicatario: KYMA Mobilità S.p.A., Via Cesare Battisti, 657 - 74121 - Taranto (TA) IT; Partita IVA: IT00146330733; Codice fiscale: 00146330733.

Importo a base d'asta: € 18.359.858,00, al netto di IVA al 22%.

Importo contrattuale: € 18.359.858,00, al netto di IVA al 22%.

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale numero 113 del Comune di Taranto del 30.07.2024, si deliberava di:
DI APPROVARE il nuovo contratto di servizio con KYMA Mobilità S.p.A. avente ad oggetto **"Affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni"**, comprendete i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante:
 - il Regolamento della sosta;
 - la relazione art. 14 D.Lgs. 201/2022;
 - il Piano economico-finanziario come previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs. 201/2022;
 - lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A.

Considerato che:

- il nuovo contratto di **"Affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella Città di Taranto, borgate e frazioni"**, prevede che la Società KYMA Mobilità versi a carico dell'ente un corrispettivo trimestrale pari al 16% degli introiti rinveniente dalla gestione Parcheggi e del 16% dalle aree di soste in area recintata.
- il nuovo contratto di **"Affidamento "in house providing" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni"**, avrà decorrenza dal **1° Ottobre 2024 al 30 Settembre 2029**.



Dato atto che:

- ai fini della sottoscrizione del contratto è necessaria da parte della Società KYMA Mobilità S.p.A., la presentazione di una **Cauzione definitiva per l'importo di € 734.394,32#** secondo quanto previsto dall'articolo 117 e le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 (riduzione del 50 per cento nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e ulteriore 20% per possesso ISO_9001) del D. Lgs. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata nelle modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; CIG: **B32E6014B0**.

- La Società KYMA Mobilità informava la Direzione Polizia Locale e Protezione Civile che era in attesa della polizza fideiussoria con nota protocollo in entrata numero **0209458/2024 del 28/09/2024**.

Visto:

- il parere A.N.A.C. numero 34/2023;

- l'articolo 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9"*.

- l'articolo 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede: *"L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea"*.

- il versamento da parte della Società KYMA Mobilità dei bolli per **€ 500,00**, dei diritti di segreteria per **€ 28.884,38**, versamento imposta di registrazione contratto per **€ 200,00**.

Dato atto che:

- nelle more di quanto sopra evidenziato, ovvero nell'attesa della presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra, al fine di poter procedere alla stipula del contratto il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 113 del 30.07.2024, tra il Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A., e di non pregiudicare l'interesse pubblico della gestione dei Parcheggi pubblici nella Città di Taranto i quali garantiscono dalle obbligazioni derivanti dallo schema di contratto un introito al civico ente pari al 16% sia dagli stalli su area pubblica che da quelli in area recintata, con un incremento degli incassi rispetto al



precedente contratto il quale garantiva un introito pari al 14% derivanti dagli stalli di sosta unicamente in area recintata.

- ai fini dell'interesse pubblico, lo schema di contratto di servizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 113 del 30.07.2024, prevede per i lavoratori una tariffa mensile di € 38,00, in luogo della precedente tariffa a prezzo pieno.

- trattandosi di affidamento in house senza alcun ricorso al mercato, nel rispetto dei principi previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, come stabilito dall'articolo 7, comma 2, il quale prevede: *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"*.

Tanto premesso,

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **30** del mese di **settembre**,

a) Comune di Taranto nella persona del **Dott. Michele Divitofrancesco Responsabile Unico del Procedimento**, domiciliato per la carica presso il Comune di Taranto, che dichiara di intervenire in questo atto, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Taranto, Codice Fiscale 80008750731 - Partita IVA: 00850530734, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Polizia Locale – Protezione Civile giusto decreto sindacale n 39 del 11.07.2024;

e

b) Avv. Daniele D'Ambrosio, nato a Taranto (TA) il 09/12/1981 (codice fiscale **DMBDNL81T09L049P**), domiciliato per la carica come in appresso, il/la quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A., con sede in Taranto, Via Cesare Battisti 657, Capitale sociale euro 2.340.463,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Taranto 00146330733.

CONVENGONO

Di dare corso all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, nell'attesa della presentazione della garanzia fideiussoria, al fine di poter procedere alla stipula del contratto il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 113 del 30.07.2024, tra il Comune di Taranto e la Società KYMA Mobilità S.p.A., e di non pregiudicare l'interesse pubblico della gestione dei Parcheggi pubblici nella Città di Taranto



Si stabilisce altresì che:

- il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente verbale;

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

Taranto, lì 30/09/2024

IL DIRIGENTE

Comune di Taranto

Dott. Michele DIVITOFRANCESCO _____

IL PRESIDENTE

KYMA Mobilità S.p.A.

Avv. Daniele D'AMBROSIO _____

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14.12.2022, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 e di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

Polizza fideiussoria n. 201201741
Rilasciata da

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità "Società" o "Garante"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.
Codice Fiscale 00818570012 Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it
Agenzia **TARANTO/2707**

Contraente
KYMA MOBILITA SPA
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA

Indirizzo PEC **sinistri@pec.kymamobilita.it**
Codice Fiscale
00146330733
Stazione appaltante (beneficiario)
COMUNE DI TARANTO
Sede
VIA ACTON - 77 - TARANTO - TA

Indirizzo PEC **pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it**
Descrizione Opera/Servizio/Fornitura
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI TARANTO, BORGATE E FRAZIONI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TARANTO E KYMA MOBILITÀ S.P.A. CIG: B32E6014B0.
CIG B32E6014B0
Luogo di esecuzione:
TARANTO
- 74121 - TA
Costo Aggiudicazione
€18.359.858,00
(Euro
DICIOTTOMILIONITRECENTOCINQUANTANOVEMILAOTTOCENTOCINQUANTOTTO/00
)
Ribasso % Asta
Somma garantita € 734.394,32 4,00 % costo dell'opera
(Euro SETTECENTOTRENTAQUATTROMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/32)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Liquidazione del premio	iniziale	di proroga
	dal 04/10/2024 al 04/10/2029	annuale
Tassabile	32.680,89	6.536,11
Tasse	4.085,11	817,01
Totale	36.766,00	7.353,12

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

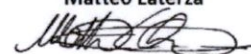
Il Garante
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(Un procuratore)

IL CONTRAENTE

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 04/10/2024

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

L'INCARICATO
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICO 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente (obbligato principale)
KYMA MOBILITA SPA**Codice Fiscale**
00146330733**A) CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE****ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

1. Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la riscarsibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato quinto comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICO 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

ART. 5 - SURROGAZIONE - REGRESSO

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - SANZIONI INTERNAZIONALI

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**ART. 10 - PREMIO**

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contraente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- b) accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- c) interpellare i tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- d) interpellare gli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- e) interpellare le competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità generale ed analitica del Contraente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICO 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

ART. 12 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- h) mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- i) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante;
- j) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- k) inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

ART. 13 - RIVALSA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 14 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

ART. 15 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

ART. 16 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il Garante
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(Un procuratore)

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2707/96/201201741
AGENZIA TARANTO

CODICE SUBAGENZIA 100

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti: Art. 10 - Premio; Art.11 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 16 - Imposte e tasse.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

IL CONTRAENTE

Emessa il 04/10/2024

Riservato al garante Aut.: U3302

Allegato a

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

NUMERO POLIZZA	1/2707/96/201201741		
AGENZIA	TARANTO	CODICE SUBAGENZIA	100

Contraente/Assicurato	KYMA MOBILITA SPA
Domicilio	VIA CESARE BATTISTI, 657 - 74121 TARANTO - TA
Partita IVA	00146330733

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Si precisa che la presente polizza è rilasciata ai sensi e per gli effetti del "Nuovo Codice dei Contratti" di cui al D. Lgs. 36/2023 del 31.03.2023 e ss.ii.mm. la cui disciplina è interamente richiamata e prevalente sulle condizioni di garanzia aventi contenuto confliggente e/o riferibili al "Codice dei Contratti previgente" di cui al D. Lgs. 50/2016.
Fermo il resto.

Bologna, 07/10/2024

Il sottoscritto **GHINI ALESSANDRA**, nata a Bologna (BO) il 18 novembre 1968, Procuratore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, **dichiara** di essere legittimato a firmare il presente atto (polizza n. 2707/96/201201741), per tipologia ed importi richiesti, in base al mandato in data 05/04/2022, repertorio Dr. Tommaso GHERARDI, notaio in Bologna, al n. 96279/11882 registrato il 07/04/2022 al n. 16673.

In fede.

UnipolSai Assicurazioni SPA
Un Procuratore

Alessandra Ghini

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

